

ALLEGATO A

Bando per l'attuazione del tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020 – annualità 2020

1	Descrizione delle finalità del tipo di operazione.....	2
2	Condizioni di ammissibilità	2
3	Criteri di selezione delle domande.....	3
4	Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili	4
5	Limitazioni	5
6	Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni.....	6
7	Fissità degli appezzamenti.....	6
8	Determinazione delle superfici	6
9	Definizione del quadro finanziario	6
10	Adempimenti procedurali	6
10.1	<i>Domanda di aiuto e di pagamento</i>	6
10.2	<i>Domanda di estensione</i>	7
10.3	<i>Modifiche, termini, ritardi</i>	8
10.4	<i>Mancata presentazione della domanda annua di pagamento</i>	8
10.5	<i>Fasi del procedimento prima annualità</i>	8
10.6	<i>Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari</i>	9
11	Condizionalità.....	10
12	Requisiti minimi.....	10
13	Attività agricola	10
14	Clausola di revisione	11
15	Causa di forza maggiore.....	11
16	Comunicazione per cause di forza maggiore.....	11
17	Cessione.....	12
17.1	<i>Cessione totale</i>	12
17.2	<i>Cessione parziale</i>	13
17.3	<i>Subentro negli impegni in caso di decesso del beneficiario</i>	13
18	Conversione degli impegni.....	13
19	Rinunce agli impegni.....	14
20	Istruttoria dei recuperi	14
21	Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento	14
22	Dimostrazione della corretta esecuzione degli impegni.....	14
	ALLEGATO 1.....	15

1 DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL TIPO DI OPERAZIONE

Il tipo di operazione valorizza il ruolo che le attività agricole e forestali possono esercitare per la protezione del suolo, in primo luogo attraverso azioni finalizzate alla riduzione dell'erosione, al mantenimento e incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, al contenimento dei fenomeni di desertificazione.

Pertanto è previsto il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie di seminativo sottoposto agli impegni previsti dall'operazione per un periodo quinquennale.

2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Beneficiari

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli agricoltori ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile.

Sono esclusi dal sostegno coloro che nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, per uno dei seguenti reati in materia di lavoro ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

Superficie

La superficie minima a premio deve essere pari ad almeno 1 ha di seminativo e deve interessare almeno il 20% della superficie a seminativi dell'UTE oggetto di impegno (sono esclusi dal calcolo i pascoli ed i prati permanenti).

Qualora vi sia un aumento netto delle superfici aziendali a seguito di acquisizione di terreni o acquisizione di UTE gravate da impegno, la superficie a impegno necessaria a raggiungere la nuova percentuale minima deve essere garantita a partire dall'annualità successiva a quella in cui avviene il subentro o l'acquisizione di superfici.

Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

Il venir meno delle condizioni di ammissibilità determina la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato.

3 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I criteri vengono verificati e valutati con riferimento all'ultimo piano di coltivazione oggetto della domanda di aiuto.

Principio	Criterio	Punteggi
I Presenza di allevamenti aziendali	<i>a) Presenza di una UPZ collegata all'UTE oggetto di domanda con consistenza di stalla pari ad almeno 8 UBA nell'anno precedente alla presentazione della domanda</i>	12
II Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (ex art.32 del reg. UE1305/2013)	<i>a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al DM 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >60%</i>	10
	<i>b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al DM 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >30% e ≤ a 60%</i>	7
III SITI Natura 2000 *	<i>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al DM 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI natura 2000 >50%</i>	8
IV Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000 *	<i>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al DM 12 gennaio 2015) ricadente nelle aree protette e sir >50%</i>	5
V Zone ZVN	<i>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >50%</i>	3

I criteri fanno riferimento alla L.R. n. 30/2015 s.m.i.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il maggior numero di UBA nell'UPZ che ha dato origine al relativo punteggio). In caso di ulteriore parità, è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

Gli animali considerati ai fini del punteggio relativo al numero delle UBA sono dati da:

- bovini (media restituita da BDN, 01/01 – 31/12)
- ovicaprini (censimento di marzo; se l'allevamento applica la registrazione dei singoli capi in BDN ed il censimento di marzo non è presente, si utilizza il dato medio restituito da BDN)
- suini (censimento di marzo in BDN)
- equini (media restituita da BDN, 01/01 – 31/12)

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il numero degli animali con cui calcolare le UBA è riferito all'anno precedente la presentazione della domanda stessa. Nel caso di animali acquisiti da altra azienda entro il 15 maggio ma successivamente al 31/12 dell'anno precedente, il richiedente dovrà indicare in domanda il CUAА dell'azienda cedente.

4 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI

L'impegno attivato è la "*Trasemina di cereali con leguminose (bulatura)*".

L'impegno prevede:

- una trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata con specie leguminose
- l'utilizzo della sola seminatrice eventualmente abbinata ad erpice per la trasemina
- il divieto assoluto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale

A partire dal 15 maggio 2021 è vietato l'utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno, ai sensi della DGR 348/2018.

Ogni anno almeno il 20% della superficie aziendale a seminativi deve essere occupata da cereali autunno-vernini traseminati con leguminose che siano state seminate con la tecnica della bulatura.

Deve essere utilizzata una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. Ai fini del rispetto degli impegni, si considera sufficiente l'utilizzo di almeno il 50% della quantità minima della dose ad ettaro indicata nella confezione o nel catalogo della ditta sementiera per la specie in questione.

Sono esclusi dal computo dei seminativi aziendali i pascoli ed i prati permanenti; i terreni ritirati dalla produzione concorrono alla superficie totale su cui calcolare la percentuale di SOI (superficie oggetto di impegno) ma queste superfici non sono ammesse a premio.

I cereali autunno-vernini devono essere presenti almeno nel periodo 1° novembre – 31 marzo.

Dall'inizio dell'impegno il richiedente è obbligato alla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino utilizzando registri cartacei o informatici, compresi quelli messi a disposizione da Artea nel proprio sistema informativo.

L'elenco delle registrazioni necessarie per le verifiche degli impegni sono riportate nell'allegato 1.

A partire dal giorno seguente l'approvazione della graduatoria il richiedente ammesso a beneficio è obbligato alla tenuta dei registri delle operazioni colturali e di magazzino messi a disposizione da Artea nel proprio sistema informativo, tramite il c.d. Quaderno delle Registrazioni di cui alla Delibera di G.R n. 1082/2019.

Le istruzioni per l'accesso e per il suo utilizzo sono disponibili sul sito di Artea alla pagina: <https://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure.asp?ac=false&varTipo=44> (dopodiché aprire "misura 10" sulla sinistra e aprire "argomenti" in alto a destra)

Il Quaderno delle Registrazioni può essere utilizzato dalle aziende anche per assolvere agli obblighi di registrazione delle proprie attività derivanti dalle vigenti normative tra cui gli adempimenti relativi alla registrazione previsti dall'art.16 comma 3 del Decreto Legislativo n.

150/2012 che prevede un Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dall'esecuzione delle operazioni o dall'acquisto dei prodotti o delle sementi.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del pagamento fino all'esclusione dal beneficio.

Per la prima annualità Il numero di ettari interessati dall'impegno scelto deve essere indicato in domanda di aiuto; nelle annualità successive tale numero è indicato nella sezione di domanda di pagamento relativa alle intenzioni di impegno per l'anno successivo

Fatto salvo quanto previsto al punto 2 "Condizioni di ammissibilità", le eventuali riduzioni di superfici rilevate al controllo in loco o a seguito della presentazione della domanda di pagamento a consuntivo sono trattate come inadempienze. Per il controllo in loco viene utilizzato l'ultimo Piano di Coltivazione Grafico (PCG) presentato prima del controllo stesso.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

Con delibera di Giunta Regionale n. 915 del 17 luglio 2019 e s.m.i. sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del DM 17 gennaio 2019: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i. La stessa delibera riporta le disposizioni regionali in merito al mantenimento delle condizioni di ammissibilità.

5 LIMITAZIONI

Le risorse stanziare sono destinate al pagamento dei primi tre anni di impegno. Il pagamento del quarto e del quinto anno di impegno con le risorse della programmazione 2021 – 2027 è condizionato all'approvazione del regolamento di transizione definitivo e al verificarsi delle condizioni che saranno stabilite dal regolamento stesso e dai relativi atti delegati.

Ai sensi della Decisione n. 4 del 27/10/2016, è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al par. 2 *Condizioni di ammissibilità* o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura principale.

A partire dal 15 maggio 2021 è vietato l'utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno ai sensi della DGR 348/2018.

6 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRE MISURE/SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONI

A fronte di un impegno quinquennale il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso (Decreto ARTEA n. 140/2015 e s.m.i. e Circolare Agea ACIU n. 120 del 01/03/2016).

Il premio varia se applicato da solo o in combinazione con altre misure/tipi di operazione.

- Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose: 200 euro/ha Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose in combinazione con 10.1.2: 242 euro/ha
- Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose in combinazione con 11: 368 euro/ha
- in combinazione con l'operazione 10.1.5 i premi corrisposti coincidono con quelli previsti per l'operazione 10.1.5.

7 FISSITÀ DEGLI APPEZZAMENTI

Nel rispetto di quanto riportato al paragrafo "Condizioni di ammissibilità", la superficie su cui grava l'impegno può variare annualmente sia come localizzazione che come numero di ettari.

8 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI

L'accertamento delle superfici ammissibili a pagamento avviene ai sensi del regolamento delegato (UE) n.640/2014, Capo IV.

9 DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

Le risorse stanziare nella prima annualità per l'attivazione del tipo di operazione 10.1.1 per il presente bando sono pari a euro 133.333,00 all'anno per i primi tre anni, per complessivi euro 400.000,00. Il pagamento del quarto e del quinto anno di impegno con le risorse della programmazione 2021 – 2027 è condizionato all'approvazione del regolamento di transizione definitivo e al verificarsi delle condizioni che saranno stabilite dal regolamento stesso e dai relativi atti delegati.

10 ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Le domande di aiuto e pagamento contengono, tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

10.1 DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s. m. e i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA. Il mancato aggiornamento del fascicolo

aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce la richiesta di adesione al tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s.m. e i. accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

I soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del piano di coltivazione grafico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA ai sensi del DM 162/2015 e del decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s. m. e i.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Deve comunque essere presentata una sola domanda anche se si intende sottoporre ad impegno più UTE. In ogni caso, vale l'ultima domanda presentata, nei termini, per il presente tipo di operazione.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto; ai fini del pagamento il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda per le superfici ammesse a premio.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta il tetto massimo liquidabile con la prima domanda di pagamento.

L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile con le successive domande di pagamento è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive. L'adeguamento in aumento non costituisce un nuovo tetto massimo per le annualità successive, dato che il tetto massimo liquidabile rimane determinato sulla base dell'importo della domanda di aiuto.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

10.2 DOMANDA DI ESTENSIONE

Non è prevista la domanda di estensione.

10.3 MODIFICHE, TERMINI, RITARDI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali deroghe dettate da regolamenti unionali. Per il 2020 la scadenza della domanda di aiuto è fissata al 15 giugno ai sensi del Reg. UE 2020/501.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

La possibilità di presentare domanda con un ritardo massimo di 25 giorni non è prevista per la domanda di aiuto, la cui scadenza è perentoria.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

In caso di proroghe unionali al termine di presentazione delle domande di pagamento, i termini per i ritardi e le modifiche sono prorogati di conseguenza.

10.4 MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA DI PAGAMENTO

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento e/o del piano di coltivazione grafico comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento della domanda, il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Al soggetto che non presenta domanda di pagamento e/o il piano di coltivazione grafico viene attribuita una classe di rischio superiore per l'estrazione del campione per il controllo in loco.

10.5 FASI DEL PROCEDIMENTO PRIMA ANNUALITÀ

In caso di proroghe unionali le seguenti scadenze sono prorogate automaticamente.

Presentazione delle domande di aiuto	A far data dall'approvazione del presente atto con termine ultimo al 15 giugno 2020
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativa ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro il 30 settembre 2020
Presentazione della prima domanda di pagamento	Entro il 15 maggio 2021
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio delle quattro annualità successive alla presentazione della prima domanda di pagamento

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 16 maggio 2020, anche nel caso di proroghe unionali per la presentazione delle domande.

La possibilità di presentare domanda con un ritardo massimo di 25 giorni non è prevista per la domanda di aiuto, la cui scadenza è perentoria.

Per la compilazione della domanda di aiuto è propedeutica la validazione del fascicolo aziendale effettuata nel 2020 tramite la compilazione di un piano di coltivazione grafico (PCG) presentato prima della domanda di aiuto.

Con la domanda di aiuto l'Azienda deve indicare per la campagna agraria successiva le proprie intenzioni relative all'estensione delle superfici interessate dall'impegno, nonché all'inizio delle operazioni di semina.

Tali indicazioni sono necessarie:

- alla stesura della graduatoria
- alla definizione del tetto massimo liquidabile con la prima domanda di pagamento
- ad individuare l'estensione delle superfici interessate dall'impegno

Al 15/05/2021 (o altra data prevista da regolamenti unionali) è presentata la prima domanda di pagamento sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda di pagamento stessa ed in cui le superfici precedentemente dichiarate con la domanda di aiuto sono effettivamente richieste a pagamento.

Ad ogni domanda annua di pagamento nel PCG di riferimento l'Azienda, oltre a richiedere a consuntivo le superfici a pagamento deve anche effettuare le dichiarazioni sulle proprie intenzioni relative ai terreni destinati alle tipologie di impegno per il periodo successivo.

Le domande di pagamento fanno riferimento all'ultimo piano di coltivazione grafico presentato dal richiedente prima della presentazione della domanda di pagamento stessa ai sensi dell'art. 9 del DM 162/2015.

10.6 FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro il 30 settembre 2020 ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande, con l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it)

11 CONDIZIONALITÀ

Le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2019 :“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e dalla delibera di GR n. 631/2019: “Delibera di GR n. 632/2018 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 17 gennaio 2019 - Sostituzione allegato A” e s.m.i.

Le regole di condizionalità e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio.

12 REQUISITI MINIMI

I requisiti minimi da rispettare sono quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 7 al DM 5 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e alle delibere di GR n.1126/2016, n.1023/2017 e n.993/2019: “Modifiche alla delibera di G.R. n. 1023/2017 relativa al Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze relative ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima. Sostituzione allegati”

I requisiti minimi e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza.

13 ATTIVITÀ AGRICOLA

Sulle superfici ammesse a premio, il beneficiario deve svolgere un'attività agricola minima così come definita dal Decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 art.2 lettera a) e b) e s.m. e i. in attuazione del Reg.(UE) n.1307/2013, art.4, par.1 lettera c) punti ii) e iii).

Le riduzioni e le fattispecie di rifiuto o revoca dell'aiuto in caso di mancato svolgimento dell'attività minima di cui sopra sono definite dalla delibera di GR n. 1126/2016.

14 CLAUSOLA DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola che prevede la possibilità della revisione degli impegni da rispettare da parte del beneficiario in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantire la possibilità dell'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'obbligo di rispetto degli impegni cessa, senza rimborso di quanto già percepito.

15 CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

16 COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati per iscritto all'ufficio responsabile di ARTEA, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

17 CESSIONE

17.1 Cessione totale

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Il trasferimento di tutti i terreni facenti capo all'UTE oggetto di impegno, anche in caso di mantenimento dell'UTE originaria, si configura come cessione totale dell'UTE e ne segue pertanto le regole.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

- il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
- l'UTE acquisita ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'UTE, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente.

Se il cessionario possiede una UTE ma non è già beneficiario dello stesso tipo di operazione o misura, e a seguito della cessione viene a crearsi una sola UTE, l'impegno grava sull'intera; il pagamento è riconosciuto per il solo importo ammesso con la domanda di aiuto del cedente. In occasione della prima domanda di pagamento in qualità di cessionario, se il bando lo consente potrà essere fatta domanda di estensione relativamente alle superfici oggetto di impegno ma non a premio.

17.2 Cessione parziale

Per il presente tipo di operazione, per la quale la superficie interessata dagli impegni può variare annualmente come localizzazione e numero di ettari, la cessione parziale non è prevista. Il trasferimento di superfici che fanno parte dell'UTE a impegno si configurano come semplici alienazioni o acquisizioni di superfici.

17.3 Subentro negli impegni in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di invocare la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, alla comunicazione del subentro non si applicano i termini dei 60 giorni previsti nel presente atto.

18 CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 807/2014, nel corso dell'esecuzione di un impegno può essere autorizzata la conversione (trasformazione) in un altro impegno purché:

1. la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
2. l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato.

Nel corso dell'esecuzione dell'impegno relativo al tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" può essere autorizzata la conversione al tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici ed idrici" o alla misura 11 "Agricoltura biologica".

Per poter beneficiare dell'opportunità della conversione è necessario che al momento della presentazione di una domanda di pagamento relativa all'impegno originario, il beneficiario indichi in modulistica la scelta del nuovo tipo di operazione/sottomisura/misura verso cui vuole effettuare la conversione.

Contestualmente il beneficiario presenta una domanda di aiuto per il nuovo tipo di operazione/sottomisura/misura scelto. Fino al momento dell'approvazione della graduatoria per il tipo di operazione/sottomisura/misura oggetto della conversione, il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni relativi ad entrambi i regimi di aiuto. Nel caso in cui venga autorizzata la conversione, l'impegno originario cessa senza alcuna conseguenza; in caso contrario, il beneficiario mantiene l'impegno originario fino alla sua conclusione.

La domanda di aiuto è consentita solo nel caso in cui siano aperti i bandi del tipo di operazione/sottomisura/misura verso cui è consentita la conversione.

La conversione determina l'inizio di un nuovo periodo quinquennale di impegno, a prescindere da quando è iniziato il periodo di impegno originario.

19 RINUNCE AGLI IMPEGNI

Fatte salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione del Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

20 ISTRUTTORIA DEI RECUPERI

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

21 CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dalla presentazione delle domande. In ogni caso ARTEA., a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

22 DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI

Nella fase di controllo in loco la corretta esecuzione degli impegni viene effettuata tramite la verifica dei seguenti elementi:

- Esecuzione dell'operazione di trasemina sui cereali autunno-vernini ai sensi del presente bando
- Registro delle operazioni colturali
- Registro di magazzino

Relativamente alle sementi, per le quali è esclusa l'autoriproduzione, è prevista la verifica della documentazione di acquisto, ed eventualmente della confezione e catalogo (anche online) contenente l'indicazione della dose ad ettaro prevista.

Si ricorda che dal 15 maggio 2021 vige il divieto di utilizzo del glifosate su tutta l'UTE oggetto di impegno.

ALLEGATO 1

Elenco delle registrazioni necessarie per le verifiche degli impegni

Per verificare il rispetto dei divieti, sul Quaderno delle Registrazioni devono essere riportate tutte le operazioni indicate nella tabella.

Registro di magazzino	Registro delle operazioni colturali
Impegno - TRASEMINA DI CEREALI CON LEGUMINOSE (BULATURA) Compilazione obbligatoria: <i>Utilizzo delle sementi di leguminose per la trasemina</i> <ul style="list-style-type: none">• Specie (indicando nelle note se si tratta di colture di copertura)• Quantità sementi (nel caso dei miscugli indicare le singole quantità) <i>Entrata/uscita magazzino fitofarmaci (solo prodotti per il diserbo)</i>	Impegno - TRASEMINA DI CEREALI CON LEGUMINOSE (BULATURA) Compilazione obbligatoria: <i>Tutte le lavorazioni del terreno e i trattamenti di diserbo effettuati su tutti i cereali autunno-vernini presenti nel PCG</i> <ul style="list-style-type: none">• Tipo di intervento• Per il cereale oggetto di impegno indicare la data di semina• Per la semina della leguminosa specificare se con sola seminatrice o seminatrice + erpice<ul style="list-style-type: none">• data intervento• superficie interessata• somministrazione fitofarmaci (diserbo)<ul style="list-style-type: none">• data intervento• superficie interessata

Le operazioni, riferite al registro di magazzino e al registro delle operazioni colturali e/o trattamenti fitosanitari, e indicate nella tabella devono essere tenute nel Quaderno delle registrazioni all'interno del sistema informativo ARTEA sezione PAN.